



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO
DIREZIONE GENERALE
Riva de Biasio – S. Croce 1299 - 30135 VENEZIA
Ufficio IV – Ordinamenti scolastici – Formazione -Diritto allo studio

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO REGIONALE CONCERNENTE LE INIZIATIVE DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELL'AREA V DELLA DIRIGENZA SCOLASTICA PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/10

L'anno 2010, il giorno 27 luglio, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, in sede di contrattazione decentrata a livello regionale

tra

la delegazione di **parte pubblica**, composta da:

Carmela Palumbo – Direttore Generale

Gianna Marisa Miola – Dirigente Ufficio IV- Ordinamenti scolastici – Formazione – Diritto allo studio

e

la delegazione di **parte sindacale**, composta da:

FLC CGIL Claudio Baccharini

CISL SCUOLA Nereo Marcon

UIL SCUOLA Giuseppe Morgante

SNALS CONFISAL Leopoldino Lago

ANP-CIDA Orio Marzaro

VISTI

- il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica concernente il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre 2005 per la parte normativa e valido dal 1° gennaio 2002 fino al 31 dicembre 2003 per la parte economica, sottoscritto in data 11 aprile 2006; il CCNL per il biennio economico 2004 – 2005 per il personale dirigente dell'Area V; il CCNL per il personale dirigente dell'Area V
- l'ipotesi del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo, sottoscritto in data 15 ottobre 2009, concernente la formazione per il personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica per l'a.s. 2009/10 e definitivamente sottoscritto in data 21 luglio 2010

CONSIDERATO

che tale Contratto

- premette e dà rilievo a quanto enuncia l'art. 21 del CCNL, sottoscritto l'11/04/2006, (la formazione del Dirigente) in particolare i commi secondo, quarto e quinto
- determina che gli Uffici Scolastici Regionali potranno utilizzare le risorse rese disponibili, per l'AS 2009/10, come da tabella 2 allegata allo stesso contratto e che modifica, con una variazione in meno pari ad € 9.006,00, le risorse disponibili complessive iniziali, iscritte a Bilancio dell'EF 2009 dell'USR per il Veneto, pari ad € 38.266,00 (allegato 1)
- induce gli Uffici Scolastici Regionali a procedere all'avvio della Contrattazione integrativa regionale entro 30 giorni dalla sottoscrizione definitiva del CCNI
- delinea nell'art. 6 la competenza specifica della Contrattazione regionale per la definizione di "*criteri generali e modalità di attuazione dei programmi di formazione e di aggiornamento attivati dall'Ufficio Scolastico regionale a livello locale, nonché le tipologie di attività di autoaggiornamento, individuali e/o di gruppi auto-gestiti, per le quali è previsto il rimborso delle spese documentate*"; nonché "*i criteri per l'accoglimento delle domande di congedi non retribuiti per la formazione (art. 5 della legge 53/00) e le modalità di partecipazione ai corsi*

di formazione dei dirigenti che riprendono l'attività lavorativa nella scuola dopo lunga sospensione"

ACCOLTE

le proposte emerse da parte della Commissione Bilaterale, riunitasi in data 18/11/09, per una precisa definizione in sede di contrattazione regionale

- del "congruo anticipo" (comma 7 art. 21 del CCNL/2006) con il quale deve essere comunicata dai Dirigenti scolastici la partecipazione ad iniziative di formazione all'Ufficio deputato alla ricezione delle medesime comunicazioni
- della destinazione delle esigue risorse disponibili per l'a.s. 2009/10 alle attività di auto-aggiornamento

VIENE STIPULATO

il seguente Contratto Collettivo Integrativo Regionale relativo alla formazione e all'aggiornamento del personale dell'Area V della Dirigenza Scolastica per l'a. s. 2009/10.

Art. 1

(Linee generali e interventi prioritari)

1. Per l'anno scolastico 2009/10 gli obiettivi formativi attengono in via prioritaria, come enunciato all'art. 3 del CCIN, a:
 - valorizzazione dell'auto-aggiornamento
 - problematiche gestionali e ricadute organizzative e contrattuali derivanti dall'attuazione dei processi innovativi in atto, con particolare riferimento a quelli ordinamentali
 - iniziative volte ad incidere in modo permanente sulla qualità del servizio educativo, migliorandone i risultati per renderlo più moderno, efficiente e funzionale alle aspettative ed allo sviluppo del paese
 - cultura e tecnica della valutazione
 - profili ed aspetti inerenti la complessità della gestione delle istituzioni scolastiche.
2. Nell'ambito degli interventi formativi prioritari, secondo una programmazione pluriennale, l'Ufficio Scolastico Regionale utilizza eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili e definisce quali azioni del programma di formazione e aggiornamento per l'anno scolastico 2009/10 le seguenti:
 - attività di approfondimento circa i *profili a carattere giuridico e amministrativo concernenti l'autonomia delle scuole in relazione ai processi di innovazione prospettati dall'attuale quadro normativo* (Nuovi Regolamenti per l'istruzione del 1° e del 2° ciclo)
 - incontri di riflessione e confronto sulle *proposte formative del MIUR gestite autonomamente dai Dirigenti mediante accesso ai materiali predisposti sulla piattaforma ANSAS*, in base ai bisogni che emergono dalla ricognizione della domanda sul territorio
 - incontri seminariali sui temi dell'*Esame di Stato* e della *normativa sulla sicurezza*
 - attività di formazione concernenti la *valutazione e il miglioramento del sistema scuola*.
3. Per l'approfondimento di tali tematiche la Direzione Regionale può organizzare, anche in collaborazione con i soggetti, già indicati all'articolo 3 della Direttiva n. 46 del 23/05/2007, iniziative di formazione rivolte ai Dirigenti scolastici finalizzate a promuovere processi di ricerca e studio sulla funzione dirigenziale. In ragione di ciò tali iniziative dovranno essere decentrate sul territorio regionale, anche allo scopo di favorire la formazione di gruppi di Dirigenti particolarmente esperti nelle predette aree.

Art. 2

(Autoaggiornamento)

1. Al fine di favorire la partecipazione attiva dei Dirigenti scolastici ai processi di formazione e per valorizzarne le scelte formative individuali, viene interamente

- impegnato il finanziamento complessivamente contrattato a livello nazionale per il Veneto di competenza dell'E.F. 2009, pari ad € 29.260,00, quale fondo regionale da distribuire a ciascun Dirigente scolastico con contratto a tempo indeterminato in servizio nel territorio regionale alla data 1 settembre 2009.
2. Nell'ambito dell'importo indicato al comma 1, la Direzione Regionale determina la quota individuale da assegnare a ciascun Dirigente scolastico quale contributo alla copertura delle spese per la partecipazione ad iniziative di autoaggiornamento, anche gestite da gruppi di Dirigenti scolastici, coerenti con le finalità di cui al presente CCIR.
 3. Tali quote individuali verranno assegnate dagli UST, a titolo di rimborso spese, a seguito di rendicontazione da parte dei Dirigenti scolastici interessati da produrre entro il 31 agosto 2010.
 4. Si considerano rimborsabili:
 - iniziative di formazione promosse da enti accreditati o qualificati dal Ministero
 - corsi di specializzazione e alta formazione universitaria
 - attività di formazione svolta in gruppo e/o in rete
 - stage presso aziende
 - acquisto di libri e sottoscrizione di abbonamenti a riviste specializzate
 - acquisto di software didattici
 - abbonamenti a siti telematici e canoni
 - spese sostenute per la partecipazione a corsi di aggiornamento, documentate mediante attestato da cui si rilevino le ore di impegno, comprese le spese sostenute per l'iscrizione al corso, viaggio, vitto e pernottamento.
 5. La quota per autoaggiornamento finanziata per l'a.s. 2009/10 è pari ad € 40,00 per ogni dirigente scolastico in servizio a tempo indeterminato nel territorio regionale alla data 1 settembre 2009. Le eventuali economie, e le quote non utilizzate relative all'anno scolastico 2008/09, potranno consentire l'erogazione di un rimborso per autoaggiornamento fino a sei volte la quota individuale dell'anno 2009/10 nell'ambito delle somme disponibili presso ogni Ufficio Scolastico Territoriale.
 6. La partecipazione alle iniziative di formazione individuali, che implicino una assenza prolungata o periodica dalla scuola, è comunicata dal Dirigente interessato all'Ufficio Scolastico Regionale, con almeno 20 giorni di anticipo, intendendosi autorizzata se non esplicitamente e motivatamente negata o rinviata. Tale partecipazione è considerata servizio utile a tutti gli effetti.

Art. 3 (Azioni di monitoraggio)

Presso la Direzione Generale continua ad operare anche per l'anno scolastico 2009/10 la Commissione bilaterale composta da un rappresentante di ciascuna O.S. firmataria del presente accordo e da membri designati dal Direttore Regionale, con i seguenti compiti:

- rilevazione di aspetti problematici e formulazione di pareri sui programmi di aggiornamento del personale dirigente scolastico, in particolare relativamente alle modalità organizzative ed agli standard di costo
- rilevazione delle iniziative realizzate e dei programmi individuali di autoaggiornamento
- redazione di un rapporto sulle attività formative dell'anno scolastico 2008/2009 ed eventuale formulazione di proposte per la successiva contrattazione integrativa.

Art. 4 (Congedi non retribuiti per la formazione – Applicazione art. 5 L. 53/2000)

1. Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del C.C.N.L. – Area V – Dirigenza scolastica, sottoscritto in data 11/04/06, ai Dirigenti scolastici possono essere concessi, a domanda, congedi per la formazione non retribuiti e non computabili nella anzianità di servizio.
2. Tali congedi potranno essere autorizzati a Dirigenti scolastici in servizio a tempo indeterminato con una anzianità nella dirigenza scolastica di almeno 5 anni ed entro il limite massimo del 10% del personale dirigente in servizio presente al 31 dicembre di ciascun anno, con arrotondamento all'unità superiore.
3. A tal fine l'Amministrazione, entro il mese di gennaio di ogni anno, comunicherà il numero massimo delle domande accoglibili per la fruizione del diritto alla formazione sopra citato.
4. In relazione alle procedure di accoglimento delle domande da parte dell'Amministrazione, si stabilisce quanto segue:

- a) ogni Dirigente deve presentare la domanda di fruizione almeno 30 giorni prima dell'inizio del periodo di formazione, indicando nella stessa l'oggetto dell'attività formativa, la data di inizio e la durata prevista
 - b) la Direzione prenderà in esame ciascuna domanda e, nel caso in cui ritenesse di autorizzare l'attività formativa, ne darà comunicazione all'interessato prima dell'inizio dell'attività stessa
 - c) quando all'interno della Regione, si raggiunga il tetto massimo dei congedi fruibili, la Direzione ne darà comunicazione a tutte le Istituzioni scolastiche del Veneto
 - d) nel caso, invece, in cui un certo numero di domande giungesse contemporaneamente e non tutte potessero essere accolte perché eccedenti in parte il numero consentito, sarà prerogativa dell'Amministrazione scegliere quelle accoglibili, tenendo conto delle finalità e dei contenuti dell'iniziativa formativa. In caso di parità di detti elementi, precede il richiedente più giovane d'età.
5. In caso di mancata concessione del congedo, l'Amministrazione motiverà il provvedimento di diniego.
 6. Al rientro dal periodo formativo, a richiesta della Direzione Generale per il Veneto, gli interessati devono produrre idonea documentazione attestante la partecipazione alle attività formative frequentate.
 7. Al Dirigente che abbia eventualmente fruito dei congedi ai sensi dell'art. 4, comma 2 della Legge 53/2000, al rientro in servizio è riconosciuto parimenti il diritto della formazione di cui al presente articolo. In tal caso gli sarà assicurata la partecipazione al periodo formativo, sempre entro il tetto massimo consentito, ma con precedenza su altri che si collocassero alla pari.
 8. Si richiamano, inoltre, i commi 6 e 7 dell'art. 24 del vigente C.C.N.L. – Area V – Dirigenza scolastica.

Art. 5 (Interpretazione autentica)

In caso di controversia del presente Contratto, le Parti che lo hanno sottoscritto si riuniscono entro 10 giorni dalla richiesta di una delle stesse per definire consensualmente il significato della clausola controversa. La procedura deve concludersi entro venti giorni dalla data del primo incontro. L'accordo raggiunto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della validità del Contratto e viene tempestivamente notificata ai Dirigenti scolastici.

Art. 6 (Norme finali)

Per tutto quanto non previsto si fa rinvio al C.C.N.L./2006 e al CCIN concernente la formazione per il personale dell'area V della dirigenza scolastica per l'anno scolastico 2009/10

Il presente Contratto, corredato dalla relazione tecnico finanziaria dell'Ufficio II (Risorse finanziarie), viene sottoposto a certificazione di compatibilità con i vincoli derivanti dalle norme contrattuali vigenti

Per la delegazione di parte pubblica

Carmela Palumbo - Direttore Generale _____
 Gianna Marisa Miola - Dirigente Ufficio IV _____

Per la delegazione di parte sindacale

Claudio Baccarini - FLC CGIL _____
 Nereo Marcon - CISL SCUOLA _____
 Giuseppe Morgante - UIL SCUOLA _____
 Leopoldino Lago - SNALS CONFESAL _____
 Orio Marzaro - ANP- CIDA _____